

Aggiornato al 30/01/2015

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

E' costituita una Associazione di Volontariato non a scopo di lucro - apartitica e apolitica - denominata
"ASSOCIAZIONE GENITORI "MAGOLIBERO"- TAVERNERIO".

L'Associazione ha sede legale a Tavernerio (CO) 22038, in Via della Liberazione 5.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative in qualsiasi luogo purchè in Italia.

TITOLO II

Finalità e Scopi

ART. 2

L'Associazione nata per iniziativa dei genitori di bambini/e frequentanti l'istituto comprensivo di Tavernerio per partecipare e collaborare con il medesimo al miglioramento qualitativo della scuola, si propone di:

- **garantire ai bambini delle scuole, materna, primaria e secondaria un'educazione armonica ed integrale della personalità sfruttando ogni forma espressiva utile a tale scopo, in stretta collaborazione con la famiglia cui spetta il diritto primario dell'educazione dei figli nel rispetto degli ordinamenti pedagogici e didattici della legge 13 del 12/01/1991.**

- **collaborare con il Dirigente e le insegnanti per la realizzazione di talune attività educative, integrative a quelle scolastiche;**

-- **promuovere attività educative e aggregative a favore dei bambini/e e ragazzi/e della comunità quali centri di animazione od altre attività simili;**

organizzare colloqui, incontri, dibattiti, per rendere consapevole ed effettiva la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche;

- **promuovere la relazione scuola-ambiente locale con manifestazioni, iniziative ricreative e culturali;**

- **provvedere all'acquisizione e al reperimento da parte degli associati dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli scopi sociali;**

- **gestire e realizzare interventi finalizzati alla cura dell'ambiente scolastico, quali lavori di manutenzione degli spazi e del verde;**

- **promuovere interventi finalizzati al miglioramento in generale di servizi scolastici e didattici del territorio.**

L'Associazione potrà elargire beni e servizi gratuiti ad Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate utili alla realizzazione degli scopi sociali, **anche di natura commerciale purchè marginali rispetto le attività istituzionali.**

L'Associazione potrà, in particolare, stipulare, con enti pubblici e privati, ed in specifico con i comuni del territorio dove svolge l'attività, convenzioni, contratti, protocolli d'intesa secondo i propri scopi statutari.

TITOLO III

Soci/e

ART. 3

Possono essere soci/ie dell'Associazione **coloro che condividono gli scopi sociali** e che svolgono la loro opera a titolo di gratuità.

ART. 4

I/Le soci/ie sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione e con eventuali contributi supplementari periodici determinati dall'assemblea sulla base dei programmi sociali. Apposito regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determinerà le modalità operative di riscossione.

ART. 5

L'ammissione di nuovi soci/e è deliberata dal Consiglio Direttivo con riferimento all'art. 3 del presente statuto e art. 4 del presente statuto.

ART. 6

I soci o le socie cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART. 7

Può recedere su domanda il/la socio/a che non sia più in grado di collaborare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio o la socia ha in corso con l'Associazione.

ART. 8

Può essere dichiarato decaduto/a il/la socio/a a:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 9

Può essere escluso il socio o la socia:

- a) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- b) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio o alla socia, sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

TITOLO IV

Organi Sociali

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 11

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata.

Ogni socio/a ha un solo voto. E' ammessa una delega a uno dei componenti della famiglia. Un terzo dei/delle soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo e la misura dei contributi associativi supplementari periodici entro il 30/09 di ogni esercizio sociale;
- c) nominare i componenti del Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare i Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) modificare lo statuto sociale.

ART. 12

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, o in caso di assenza anche di questi da un/una socio/a nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

ART. 13

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I/Le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, o per altro motivo, devono in ogni caso essere richieste dalla metà dei soci aderenti all'Associazione. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque a massimo nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Partecipano alle sedute del Consiglio, per diritto, con parere consultivo, i rappresentanti di classe nominati all'interno degli organismi scolastici, i rappresentanti del consiglio di Istituto e tutti i soci. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.

Esso dura in carica un anno.

ART. 15

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo; tutte le spese e le entrate devono essere rendicontate in forma analitica;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) fissare la misura della quota annuale di adesione; proporre gli eventuali contributi associativi supplementari periodici che l'Assemblea dovrà approvare;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari e l'apertura di un libretto postale;
- h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;

i) proporre regolamenti interni all'Associazione.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

ART. 17

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica un anno, è rieleggibile e può svolgere non più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente non deve coprire alcuna carica politica né utilizzare la propria rappresentatività nell'associazione per finalità personali.

Il Vice-Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono essere attribuiti eventualmente a Consiglieri o soci dell'Associazione.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, anche tra i soci.

Spetta al Collegio dei Revisori controllare periodicamente i libri sociali ed i libri contabili.

Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio

ART. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali di adesione, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei/delle soci/e.

L'esercizio sociale inizia il 01/09 e termina il 31/08.

Il bilancio sociale dovrà essere redatto in forma analitica e contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all'esercizio sociale.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

ART. 20

L'Assemblea dei/delle soci/e si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza del 75% dei/delle soci/e, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei/delle soci/e.

La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, vanno devolute ad enti ed organismi che svolgono attività non a scopo di lucro.

TITOLO VII

Clausola Compromissoria

ART. 21 I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle

disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure il socio, in caso di controversie tra i soci) ed il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo dal Pretore competente per territorio.